

## Docenti universitari: il procedimento disciplinare non può essere “informale”

di M. Asaro - 21 Gennaio 2024

La sentenza in esame (TAR Lombardia, sez. V<sup>a</sup>, 19 dicembre 2023, n. 3096) offre spunti di riflessione molto interessanti sulla procedimentalizzazione dell'attività sanzionatoria dell'Autorità disciplinare nei confronti dei docenti universitari.

La fonte legislativa che regola il procedimento disciplinare di professori/professoress e ricercatori/ricercatrici delle università italiane, sia statali sia non statali legalmente riconosciute, risiede nell'art. 10 della l. 30/12/2010 n. 240 e s.m.i. e nelle fonti richiamate. Il rapporto di lavoro nell'ambito del quale si verifica l'illecito disciplinare a cui consegue l'esercizio dell'azione disciplinare è rimasto regolato dal diritto amministrativo e non dal diritto civile per cui, laddove non vi sia una disposizione legislativa speciale, ai procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui alla l. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i, laddove compatibili).

Secondo il TAR milanese, il citato art. 10 della l. 240/2010 procedimentalizza l'esercizio del potere disciplinare non per vezzo legislativo, bensì per assicurare la certezza, la trasparenza e la celerità dell'azione pubblica, onde non solo assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ma soprattutto, vista la portata precipuamente afflittiva delle sanzioni disciplinari, per salvaguardare la posizione dell'incolpato (artt. 2 e 24 Cost. e 6 CEDU), assicurandogli di ricevere contestazioni specifiche e cristallizzate, dinanzi alle quali potersi consapevolmente e compiutamente difendere, nonché garantendogli che il procedimento disciplinare non sia prolungato *sine die*.

L'Ateneo non può muoversi fuori dai confini della legalità procedurale conducendo un procedimento ufficioso e “confidenziale” prima della contestazione ufficiale, stante anche il principio di tipicità delle sanzioni disciplinari. L'Amministrazione deve rispettare due termini temporali essenziali:

1. di centottanta giorni per la durata massima del procedimento disciplinare (art. 10, comma 5), che la legge indica come perentorio poiché il suo superamento ha effetti estintivi dell'azione, salvi i casi tipici di sospensione.
2. quello di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti (*rectius* acquisizione certa ed oggettiva di una notizia di infrazione, Cons. Stato, sez. VII, sent. 03/11/2023, n. 9515) da parte dell'Ateneo (in generale e non del Rettore in particolare) per la contestazione dell'addebito (art. 10, comma 2): questo termine è dalla giurisprudenza prevalente considerato perentorio, ancorché non espressamente definito tale dal legislatore.

Mediante un *agere* ufficioso, l'Università non può eludere il rispetto dei uno dei due termini sopra indicati perché così tradirebbe la *ratio* della loro fissazione, tra cui l'esigenza di non prolungare eccessivamente il procedimento sanzionatorio. Ritenere perentorio il solo termine di conclusione del procedimento minerebbe la certezza dei rapporti giuridici che è alla base

del procedimento disciplinare e, inoltre, vanificherebbe anche il carattere perentorio del termine finale (TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 01/12/2023, n. 18048).

Neppure è ammissibile una generica acquiescenza (sanante) del docente rispetto a un'azione disciplinare informale (o comunque irregolare) poiché, affinché possa parlarsi di acquiescenza, occorre la sussistenza concreta di un atto amministrativo (vero e proprio) e l'attualità della lesione: non è dunque configurabile l'acquiescenza se l'atto non sia stato ancora adottato dalla P.A. (Cons. Stato, sez. VII, sent. 20/05/2022, n. 4022). L'acquiescenza può anche concretizzarsi in dichiarazioni espresse, ma a condizione che sia connotata dai seguenti requisiti «conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente; comportamento (consistente in atti, dichiarazioni, ecc.) spontaneo e non imposto, liberamente tenuto dal destinatario dell'atto, che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoli; sussistenza concreta di un atto amministrativo e attualità della lesione...» (TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 26/04/2021, n. 2682).

Massimo Asaro, dottore di ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale e dirigente ente pubblico di ricerca

Visualizza il documento: [TAR Lombardia, sez. V<sup>a</sup>, 19 dicembre 2023, n. 3096](#)